RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE
presentata nella causa C-262/91 *

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 24 novembre 1987, la Corte ha pronunciato nelle cause 124/86 (Commissione / Repubblica italiana, Racc. pag. 4661) e 125/86 (Commissione / Repubblica italiana, Racc. pag. 4669) due sentenze in cui ha dichiarato rispettivamente che:

«Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/183 del Consiglio 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE».

e

«Non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva n. 83/181 del Consiglio 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'art. 14, n. 1, lett. d) della direttiva n. 77/388, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE».

Non avendo il governo italiano comunicato alla Commissione le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per rendere la normativa nazionale conforme alle direttive del Consiglio 28 marzo 1983 n. 83/181 e 83/183 sopra menzionate, la Commissione, con lettere 15 gennaio 1988, indirizzate alla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee, ha attirato l'attenzione del governo italiano sull'obbligo di adottare, quanto prima, le misure necessarie all'esecuzione delle sentenze della Corte del 24 novembre 1987.

Non avendo ricevuto risposta a queste comunicazioni e non disponendo di altri elementi d'informazione da cui si possa desumere che la Repubblica italiana abbia adempiuto all'obbligo di adottare le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle sentenze della Corte 24 novembre 1987, la Commissione, il 21 novembre 1988, ha invitato, in conformità all'art. 169 del Trattato CEE, il governo italiano a presentare, entro due mesi, le proprie osservazioni in merito all'infrazione all'art. 171 del Trattato CEE.

Con lettera 27 gennaio 1989 indirizzata al ministro italiano per il coordinamento delle politiche comunitarie, il Commissario CEE responsabile degli affari fiscali ha nuovamente ricordato al governo italiano l'obbligo di conformarsi alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia in data 24 novembre 1987. Le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle due sentenze erano state effettivamente inserite in un progetto di legge adottato dal Senato italiano il 10 maggio

* Lingua processuale: l'italiano.

1989, ma tale progetto non è stato poi approvato dalla camera dei deputati della Repubblica italiana.

Il 29 gennaio 1990 la Commissione, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, ha notificato alla Repubblica italiana due pareri motivati relativi alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (causa 124/86) e all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (causa 125/86). La Repubblica italiana è stata invitata ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tali pareri motivati nel termine di due mesi a decorrere dalla loro notifica.

Essendo rimasti questi pareri senza risposta, la Commissione ha presentato il presente ricorso.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

Il ricorso della Commissione è stato registrato in cancelleria l'11 ottobre 1991.

La fase scritta del procedimento si è svolta regolarmente. La Repubblica italiana ha tuttavia rinunciato a presentare una controreplica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con il consenso delle parti, ha deciso, ai sensi dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, che il procedimento non comporta una fase orale.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— constatare che, non adottando le misure necessarie per uniformarsi alle sentenze della Corte di giustizia del 24 novembre 1987 nelle cause 124/86 e 125/86, la Repubblica italiana, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 171 del Trattato CEE;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali

III — Mezzi ed argomenti delle parti

La *Commissione* ritiene che la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle sentenze della Corte 24 novembre 1987, in conformità a quanto disposto dall'art. 171 del Trattato CEE. Essa fa presente che l'esecuzione di una sentenza, secondo la giurisprudenza della Corte, deve essere iniziata immediatamente e deve giungere a termine il più presto possibile (v., tra l'altro, sentenza 13 luglio 1988, Commissione / Francia, 169/87, Racc. pag. 4093, punto 14 della motivazione).

Del resto, la Commissione nella replica, per quanto riguarda l'argomento esposto dalla Repubblica italiana nel controricorso, secondo cui sono pendenti dinanzi al Parlmento taluni disegni di legge per trasporre nell'ordinamento giuridico italiano le direttive di cui trattasi, rileva che costituisce giurisprudenza costante il fatto che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordine giuri-

dico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che ad esso incombono in virtù del diritto comunitario (v. sentenza 14 gennaio 1988, Commissione / Belgio, 227-230/85, Racc. 1988, pag. 8, punto 10 della motivazione).

La *Repubblica italiana* fa valere il fatto che per l'attuazione delle direttive del Consiglio 28 marzo 1983, n. 83/181/CEE e 83/183/CEE già nella precedente legislatura era stato presentato al Parlamento un disegno di legge il cui esame non è stato portato a termine data la fine anticipata della legislatura medesima.

Tale disegno di legge è stato nuovamente presentato al Senato della Repubblica il 4 febbraio 1989 (atto Senato n. 1571), che l'ha approvato il 10 maggio 1989. Esso è stato successivamente trasmesso per l'approvazione alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3949). Essendo imminente tale approvazione, il governo italiano si augura quindi che nella presente causa venga sostanzialmente a cessare la materia del contendere.

J. C. Moitinho de Almeida

giudice relatore